



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE  
SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI e FAMIGLIA

tel + 39 0403775551  
fax + 39 0403775523

salute@regione.fvg.it  
salute@certregione.fvg.it  
I - 34124 Trieste, Riva Nazario Sauro 8

Servizio sanità pubblica veterinaria

Prot. n. 0016729 del 24/09/2014  
Class SPS uff. SEVE

Al Signor Sindaco

*e, per conoscenza*

Ai Responsabili dei Servizi veterinari:

Alle Associazioni/ Enti iscritti nell'art. 6 della  
L.R. 20/12  
(posta mail ordinaria)

Oggetto: L.R. 20/12 tutela dei gatti liberi: compiti dei Comuni. Circolare.

Con la presente circolare si intendono richiamare le norme nazionali e regionali che tutelano i gatti liberi ed in particolare si coglie l'occasione per fornire alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti di competenza comunale.

*Si ricorda che con il termine "Colonia felina" si intende due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. È fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato;*

Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale e, sempre allo stesso, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali.

La colonia felina è stata riconosciuta e ufficializzata per la prima volta in Italia dalla Legge Nazionale n. 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

Successivamente, la normativa sulle colonie feline è stata ripresa e precisata dalle leggi regionali in materia di tutela di animali d'affezione e prevenzione del

randagismo, la più recente delle quali per questa Regione è Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 " Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione."

Di recente l' Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione, del 24 gennaio 2013, recepito con Deliberazione della Giunta regionale n. 2029 del 08 .11 2013, ha previsto l'obbligo dell'identificazione e iscrizione per i gatti delle colonie feline al momento della sterilizzazione.

Il Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione (BDR), allegato B della succitata deliberazione, che ha reso operativo l'Accordo, al paragrafo 12, prevede la registrazione anagrafica dei gatti delle colonie/oasi feline viventi in libertà. (allegato alla presente con i modelli 18. scheda censimento colonia/oasi felina 19. domanda volontario colonia/oasi felina 20. attestato volontario colonia/oasi felina 21. scheda identificazione del gatto 22. registro carico scarico oasi colonia felina e gattile)

Nello specifico, con riferimento alla tutela dei gatti che vivono in libertà, la Legge n. 281/91 all'art. 2 stabilisce, fra le altre cose, che:

*E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.*

*I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.*

*I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.*

*Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza*

La L.R. 20/12 prevede al capo III in particolare negli articoli 22, 23 e 24 la tutela dei gatti liberi:

*Art. 22 (Censimento delle colonie feline)*

- 1. I Comuni provvedono al censimento e alla registrazione delle colonie feline.*
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto delle Aziende per i servizi sanitari o delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, previa convenzione. Della convenzione è data comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari.*
- 3. I Comuni provvedono alla mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie feline o sono ubicate le oasi feline, riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione dei gatti ivi stanziati.*

*Art. 23 (Cura e gestione delle colonie feline)*

- 1. I Comuni provvedono alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie feline, anche tramite le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6.*
- 2. I Comuni provvedono agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e i veterinari liberi professionisti convenzionati con i Comuni medesimi.*

3. I Comuni possono istituire un elenco di nominativi dei volontari che danno la propria disponibilità ad accudire le colonie feline, comunicandolo all'Azienda per i servizi sanitari.
4. I Comuni rilasciano ai volontari di cui al comma 3, che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, un tesserino di riconoscimento. Il tesserino è ritirato in caso di comportamenti in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite dal Comune.
5. I volontari di cui al comma 3 possono accedere, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
6. I Comuni promuovono corsi di formazione, anche in collaborazione con l'Azienda per i servizi sanitari e con le associazioni ed enti di cui all'articolo 6, rivolti ai volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.
7. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente stanziano. Qualora le colonie feline, per validi motivi certificati dall'Azienda per i servizi sanitari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco, possono essere trasferite in altro sito idoneo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f).

#### Art. 24 (Cattura e ricovero dei gatti liberi)

1. I gatti che vivono in libertà non possono essere trattenuti in ambienti chiusi. È ammesso il loro temporaneo ricovero solo per motivi sanitari o di recupero a seguito di malattie debilitanti o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia felina, attestati dai Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Il ricovero è effettuato presso strutture pubbliche o private gestite dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 6, autorizzate dall'Azienda per i servizi sanitari.

Si rammenta inoltre che l'art. 7 comma 1 della L. R. 20/12 prevede che:

*"I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell'articolo 5, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati."*

Per le finalità di cui sopra possono essere utilizzati:

- a) i canili dei Comuni singoli e associati e i canili privati convenzionati;
- b) i gattili di cui all'articolo 24, comma 1;
- c) i luoghi ove insistono colonie o oasi feline;
- d) i centri convenzionati di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale."

Il Comune, indicato dal legislatore come detentore responsabile delle colonie di gatti, deve quindi assicurare non solo interventi in materia di igiene e sanità e di polizia veterinaria, ma adottare altresì misure atte ad evitare la diffusione delle malattie proprie della specie nonché di quelle a carattere zoonosico anche in considerazione del divieto fatto a chiunque di maltrattare i gatti che vivono in libertà o spostarli dal loro habitat.

Si fa presente infine che le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6 della L.R. 20/12 possono dare un aiuto di tipo organizzativo, operativo ai Comuni ma il legislatore ha espressamente stabilito che siano questi ultimi ad assicurare le condizioni di sopravvivenza, la custodia, il mantenimento, nonché la gestione

sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, riconosciuti quali esseri senzienti.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
dott. Manlio Palei

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs.85/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)*

**Paragrafo 12 contenuto nel Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione (BDR)**  
**Allegato B alla delibera n. 2029 del 8 novembre 2013**

**12. Registrazione anagrafica dei gatti delle colonie/ oasi feline viventi in libertà.**

Il punto 1 lettera d) dell' "Accordo", stabilisce la necessità che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione.

Il detentore dei gatti appartenenti alle colonie/oasi feline viene identificato nel Comune del luogo ove insiste la colonia.

Infatti ai sensi dell'art. 23 comma 1 della L.R. 20/12, è il Comune che deve provvedere alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza anche tramite le associazioni e gli enti di cui all'art. 6 della L.R. 20/12.

**12.1 Registrazione delle colonie/oasi feline**

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 20/12 i Comuni provvedono al censimento e alla registrazione delle colonie/oasi feline, potendo in tal senso avvalersi del supporto delle Aziende per i servizi sanitari o delle associazioni e degli enti di cui all'art. 6, previa convenzione.

Essendo strettamente connesse alla gestione anagrafica dei gatti in esse ospitati le colonie feline e le oasi feline devono pertanto essere registrate nella BDR.

A tal fine gli incaricati del Comune, procedono alla registrazione delle colonie feline censite avvalendosi dell'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla BDR.

[per scaricare il modello di censimento/registrazione di colonia/oasi felina clicca qui](#) 

(allegato 18 del manuale operativo in formato cartaceo)

**La procedura di registrazione comporta l'assegnazione del codice anagrafico univoco di identificazione composto da 12 caratteri secondo le modalità descritte nel paragrafo 4**

- le lettere IT per il paese (2 caratteri)
- sigla della Provincia (2 caratteri)
- codice Istat del Comune (3 caratteri);
- sigla F per la specie di animali d'affezione (1 carattere);
- numero progressivo della colonia all'interno del Comune di competenza (4 caratteri).

Esempio: IT UD 003 F 0001

L'applicativo della BDR consente inoltre di inserire nei dati anagrafici della colonia il nominativo del/i volontario/i che si occupa/no della cura dei gatti e del loro sostentamento.

La registrazione ha il solo scopo di permettere all'Autorità la mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie feline o sono ubicate le oasi feline ai fini della cura e dell'alimentazione dei gatti ivi stanziati.

## **12.2 Identificazione e registrazione obbligatoria dei gatti viventi in libertà**

L'obbligo di identificazione e registrazione dei gatti riguarda gli animali da sottoporre all'intervento di sterilizzazione e decorre a partire dalla data di entrata in vigore del presente manuale operativo. (Fino a quando non verrà predisposto l'apposito applicativo i dati verranno registrati su registro cartaceo)

Per la cattura dei gatti ai fini della loro cura e sterilizzazione i Comuni possono avvalersi di volontari che danno la propria disponibilità ad accudire le colonie/oasi feline. I comuni rilasciano ai volontari un attestato di registrazione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 23, comma 3, delle legge regionale 20/2012 e un tesserino di riconoscimento.

L'attestato da titolo ai medesimi di accedere, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà e o in concessione al Comune.

I soggetti interessati ad essere inseriti nell'elenco dei nominativi dei volontari che si occupano dell'accudimento delle colonie/oasi feline, devono presentare domanda utilizzando l'apposito modello da compilare in ogni sua parte.

**[per scaricare il modello di domanda di volontario referente di colonia/oasi felina clicca qui](#)** 

(allegato 19 del manuale operativo in formato cartaceo)

Ricevuta la domanda, il Comune, nella persona dell'incaricato alla registrazione dei dati nella BDR :

- a. valuta la correttezza della domanda e della dichiarazione di responsabilità del soggetto richiedente, effettuando, se del caso, i necessari accertamenti;
- b. a completamento dell'istruttoria, e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda, rilascia l'attestato di volontario referente di colonia felina e il relativo tesserino di riconoscimento oppure ne motiva il diniego, dandone comunicazione all'interessato.

**[per scaricare l'attestato di volontario referente di colonia/oasi felina clicca qui](#)** 

(allegato 20 del manuale operativo in formato cartaceo)

Al volontario referente della colonia/oasi felina viene affidato il compito di procedere, direttamente o per supervisione, alla cattura dei gatti ai fini della sterilizzazione e alla redazione della prima parte della scheda di identificazione del gatto.

**[per scaricare la scheda di identificazione del gatto clicca qui](#)** 

(allegato 21 del manuale operativo in formato cartaceo)

Presso la struttura ove viene eseguito l'intervento di sterilizzazione e comunque, entro i tre giorni successivi il gatto catturato non registrato nella BDR, sotto la supervisione del veterinario dell'azienda per i Servizi Sanitari o libero professionista autorizzato e accreditato secondo la procedura descritta al paragrafo 5.1, deve essere:

- identificato secondo la procedura indicata al paragrafo 6.1
- registrato nella BDR nell'apposita scheda identificativa che traccia la storia dell'animale e implementa il registro di carico/scarico della colonia/oasi felina secondo la procedura indicata al paragrafo 6.2.

La scheda identificativa, unitamente al modello 1 e certificato di iscrizione all'anagrafe deve essere inviata all'ufficio anagrafe canina del Comune competente per territorio entro i 30 giorni successivi all'intervento. Il Comune è infatti l'unico depositario dell'archivio cartolare originale dei modelli 1, 2 , 3, che devono essere ricondotti nell'ambito di ciascuna delle colonie/oasi feline registrate nella BDR.

**[per scaricare il modello 1 clicca qui](#)** 

(allegato 4 del manuale operativo in formato cartaceo)

La tenuta del registro di carico e scarico viene assolta esclusivamente con modalità informatica, avvalendosi dell'apposito applicativo messo a disposizione dalla BDR.

**[per scaricare il modello di registro di carico e scarico delle colonie/oasi feline e gattile clicca qui](#)** 

(allegato 22 del manuale operativo)

### **12.3 Variazioni anagrafiche dei gatti viventi in libertà**

Analogamente ai cani, anche i gatti viventi in libertà iscritti e registrati nella BDR, possono essere soggetti ai seguenti eventi:

- cessione a titolo gratuito (donazione, affido, ecc)
- morte
- smarrimento o sottrazione
- ritrovamento restituzione
- trasferimento ad oasi felina o altro sito idoneo

Per i relativi adempimenti si utilizzano, in quanto applicabili, le procedure indicate ai paragrafi 7.2.1, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7.

I responsabili delle comunicazioni vengono identificati nel soggetto volontario cui il comune ha conferito l'incarico di referente di colonia/oasi felina mentre, nel caso di trasferimento all'oasi felina o ad altro sito idoneo, la responsabilità viene individuata nel veterinario che ha certificato la necessità di trasferimento del gatto ai sensi dell'art. 23, comma 7 della legge.

**SCHEDA CENSIMENTO / REGISTRAZIONE COLONIA/OASI FELINA**

Art. 22 legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20

I sottoscritti hanno effettuato un sopralluogo per il censimento della colonia felina identificata con i seguenti dati anagrafici :

COMUNE	LOCALITA'	DENOMINAZIONE COLONIA	CODICE
			IT

Per quanto direttamente constatato durante il sopralluogo tale insediamento animale è riconosciuto come colonia di gatti viventi in libertà

Per motivi di carattere socio-ambientali, igienico-sanitari, nonché di benessere animale la colonia è riconosciuta :

- compatibile con il territorio occupato
- non compatibile con il territorio occupato, sussistendo pertanto le condizioni per il suo trasferimento in altro sito idoneo secondo le modalità previste dall'art. 23, comma 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20.

**CENSIMENTO:** eseguito in data ....., da:

- dott. .... veterinario ufficiale ASS n. 2 "Isontina" ;
- sig. .... In qualità di incaricato dal Comune;
- sig. .... in qualità di volontario dell'Associazione o ente di cui all'art. 6 della L.R. 20/12.

<b>gatti presenti</b>	<b>da sterilizzare</b>	<b>già sterilizzati</b>
maschi		
femmine		
TOTALE		

eventuali osservazioni:

.....

.....

Il volontario incaricato

Il Veterinario Ufficiale

L'incaricato del Comune

-----

-----

-----

**All. 19**

**Oggetto:** Richiesta di rilascio di attestato di volontario per l'accudimento di colonia/oasi felina.

Al Comune di .....

Ufficio Anagrafe Animali d'Affezione

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il .....  
C.F. .... residente a .....  
in via ..... n. ....  
telefono .....

**CHIEDE**

il rilascio dell'attestato di volontario per l'accudimento di gatti viventi in libertà , ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20, presso la/le colonia/e oasi felina/e sita/e in località:

- 1) .....  già censita e registrata con codice: .....  
 in attesa di censimento / registrazione
- 2) .....  già censita e registrata con codice: .....  
 in attesa di censimento / registrazione
- 3) .....  già censita e registrata con codice: .....  
 in attesa di censimento / registrazione

**ALLO SCOPO DICHIARA**

- di impegnarsi a osservare le procedure operative del manuale regionale nonché le norme e le disposizioni nazionali e regionali in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione;
- di attenersi alle disposizioni del Comune in relazione alla limitazione all'accesso a zone di proprietà privata, che risultano subordinate al consenso del proprietario;
- di attenersi alle disposizioni in materia di privacy previste dal D.Lgs 196/2003 e di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda e di rilasciare il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati;
- che quanto riportato nella presente domanda, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 corrisponde a verità e di essere consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Autorità le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto sopra dichiarato, compresa la cessazione dell'attività di volontario.

**ALLEGA**

- copia fotostatica di un valido documento di identità;
- una foto formato tessera

Distinti saluti.

data: .....

firma del richiedente

.....

**ATTESTATO DI VOLONTARIO PER L'ACCUDIMENTO DI GATTI VIVENTI IN LIBERTA**

**COMUNE DI .....**

Vista la domanda presentata dal sig. .... C.F. .... volta ad ottenere l'attestato di volontario per l'accudimento di colonie/oasi feline viventi in libertà;  
 Visto l'art. 23, comma 4, della legge regionale 20/12;

**ATTESTA**

che il sig..... nato a ..... C.F. .... è registrato al n..... dell'elenco dei volontari che accudiscono le colonie feline viventi in libertà della BDR dell'anagrafe degli animali d'affezione.

Il presente attestato, da titolo al rilascio del tesserino di riconoscimento per volontario di colonia/oasi felina e all'accesso, ai fini dell'alimentazione e delle cura dei gatti viventi in libertà appartenenti alle colonie feline, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

data : .....

Il funzionario comunale delegato

.....

**Fronte**

<p>Comune di .....</p> <p style="text-align: center;"><b>Tessera di riconoscimento</b></p> <p>n. .... rilasciata a:</p> <p>Cognome: .....</p> <p>Nome: .....</p> <p>nato a: ..... il: .....</p> <p>qualifica: <b>volontario per l'accudimento di colonia felina</b></p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">FOTO</p> </div>
---	---

**Retro**

**Il titolare della presente tessera di riconoscimento:**

- È registrato nell'apposito elenco della BDR anagrafe degli animali d'affezione come volontario responsabile dell'accudimento delle colonie feline ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 20/2012;
- È autorizzato ad accedere, ai fini dell'alimentazione e delle cura dei gatti viventi in libertà, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune di .....
- L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Li, .....

Il funzionario Comunale incaricato

.....

